

Agricoltura Oggi
Il primo giornale degli imprenditori, degli operatori e dei professionisti della terra e dell'agroindustria
OGNI SABATO IN EDICOLA

Enti locali & Federalismo

Agricoltura Oggi
Il primo giornale degli imprenditori, degli operatori e dei professionisti della terra e dell'agroindustria
OGNI SABATO IN EDICOLA

IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

PATTO DI STABILITÀ / In una circolare della Ragioneria le istruzioni per il 2009-2011

Gli investimenti fuori dai saldi Favoriti i comuni che hanno rispettato i vincoli di bilancio

DI MATTEO ESPOSITO

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2-ter del dl 185/2008 (cosiddetto decreto anticrisi, convertito in legge 2/2009), i comuni che hanno rispettato il patto nel triennio 2006-2008 possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del patto per l'anno 2009 i pagamenti per investimenti infrastrutturali, o per spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziati da risparmi di spese per interessi. Le istruzioni operative saranno contenute in un decreto interministeriale, che dovrà essere adottato entro il 26/2/2009, e che dovrà garantire che le predette esclusioni non superino l'importo complessivo di cinque milioni di euro per l'anno 2009. I primi importanti chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni in materia di patto di stabilità per il triennio 2009/2011 arrivano dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 2 del 27/1/2009. Vediamo nel dettaglio alcuni spunti di interesse.

Trasferimenti statali e regionali. La circolare sottolinea che nella nuova versione del patto di stabilità non viene riproposta la norma (art. 1, comma 682, legge 296/2006) in base alla quale i trasferimenti dallo Stato (e, per interpretazione analogica, i trasferimenti regionali) potevano convenzionalmente essere considerati in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni statali (o regionali) interessate. Di conseguenza, i trasferimenti statali e regionali devono ora essere considerati, per il triennio 2009/2011, nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo finanziario 2007 i trasferimenti erariali e regionali rilevano in termini di accertamenti, per le entrate correnti, e di riscossioni, per la parte in conto capitale.

Coerenza del patto con il bilancio di previsione. La circolare, richiamando l'art. 77-bis, c. 12, del d.l. 112/2008, evidenzia che anche per il triennio 2009/2011 il bilancio di previsione deve essere impostato in modo tale che le previsioni contabili siano coerenti con l'obiettivo programmatico del patto di stabilità, al fine di assicurare il pieno raggiungimento sin dalla predisposizione del documento contabile di previsione. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza (per la parte corrente)

Il prospetto				
Prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità 2009/2011 da allegare al bilancio di previsione - Comune/Provincia di _____				
	Anno 2007	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Obiettivi programmatici patto di stabilità				
Gestione corrente di competenza				
Entrate				
Titolo I (competenza)				
Titolo II (competenza)				
Titolo III (competenza)				
(+) Accertamenti distribuzione dividendi determinati da operazioni straordinarie di società operanti nel settore dei SPL				
(+) Accertamenti trasferimenti correnti dello Stato per attuazione ordinanze PCM per dichiarazione stato di emergenza				
Totale entrate correnti nette (Ecorr)				
Spese				
Titolo I				
(-) Impegni per attuazione ordinanze PCM per dichiarazione stato di emergenza				
Totale spese correnti nette (Spccorr)				
(A) Saldo finanziario gestione di competenza (Ecorr-Spccorr)				
Flussi di cassa c/capitale	Anno 2007	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Incessi (competenza + residui)				
Titolo IV				
(-) Incessi alienazioni patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o riduzione del debito				
(-) Incessi da cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei SPL				
(-) Incessi entrate da riscossioni crediti				
(-) Incessi trasferimenti in conto capitale dello Stato per attuazione ordinanze PCM per dichiarazione stato di emergenza				
Totale incassi in conto capitale (Icc)				
Pagamenti (competenza + residui)				
Titolo II				
(-) Pagamenti per attuazione ordinanze PCM per dichiarazione stato di emergenza				
(-) Pagamenti spese per concessioni di crediti				
Totale pagamenti in conto capitale (Pcc)				
(B) Saldo finanziario gestione di cassa (Icc-Pcc)				
Saldo finanziario (A) - (B)				
Congruità rispetto ad obiettivi programmatici	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Eventuale scostamento				
Data e firma Responsabile Servizio Finanziario				
Si dà atto che l'eventuale aggiornamento delle previsioni di cassa potrà essere effettuato in presenza di rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.				

e di cassa (per la parte dei flussi di cassa della gestione in conto capitale), con riferimento agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità. L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto è da intendersi esteso anche alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio.

Enti commissariati. Gli enti commissariati, a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, sono soggetti alle regole del patto dall'anno successivo a quello della elezione degli organi politici. La RGS ricorda che la mancata comunicazione della situazione di commissariamento al sistema web comporta l'assoggettamento al patto di stabilità. Per detti enti trovano applicazione le stesse re-

gole previste gli enti virtuosi, cioè quelli che hanno rispettato il patto 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo.

Esclusione alienazioni e dividendi. Con riferimento alle entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, di quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e delle risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, la circolare sottolinea che l'esclusione di tali tipologie di entrata deve essere applicata sia al saldo finanziario

preso a base di riferimento (anno 2007) che al saldo degli anni di gestione del patto (2009/2011), specificando che "qualsiasi altra interpretazione (...) contrasterebbe anche con la formulazione letterale della disposizione in quanto l'esclusione limitata al 2007 non avrebbe richiesto la necessità di aggiungere le parole "i saldi utili per il rispetto del patto".

Disapplicazione delle sanzioni per il 2008. Per la corretta applicazione del c. 21-bis, art. 77-bis d.l. 112/2008, che prevede la disapplicazione delle sanzioni previste dai commi 20 e 21 in presenza di determinate condizioni, la Ragioneria dello Stato precisa che il rispetto del patto 2007 è quello risultante dalla certificazione prodotta dagli enti, anche se gli

stessi enti, in quanto inadempienti, hanno provveduto all'adozione dei "necessari provvedimenti" di recupero dello sfioramento.

Spese di giustizia. La nuova formulazione del patto non ripropone più la norma, prevista dall'art. 1, c. 683, legge 296/2006, che disponeva l'esclusione delle entrate e delle spese relative all'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità.

Sistema di monitoraggio. Dal 2009 la trasmissione dei dati al sito web del Dipartimento RGS avrà cadenza semestrale (e non più trimestrale). Al riguardo si precisa che fino a quando non verrà emanato il previsto decreto per la definizione delle modalità di trasmissione dei prospetti, nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta).

Certificazione annuale. La certificazione, attestante il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto 2008, dovrà riportare anche le informazioni per la verifica dell'applicabilità del richiamato comma 21-bis, ossia:

- la spesa per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni assunti prima del 22/8/2008;

- gli impegni di spesa corrente 2008 e la media del triennio 2005/2007, considerata al netto della spesa per adeguamenti contrattuali;

- il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità negli anni 2005, 2006 e 2007.

Prove di federalismo. La circolare, infine, evidenzia che il comma 11 dell'art. 77-ter, d.l. 112/2008, prevede, per la prima volta, "la facoltà per le regioni di "adattare" le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale in riferimento alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali". Qualora una Regione fosse interessata a esercitare tale facoltà, l'obiettivo complessivamente a carico degli enti locali ricadenti nella regione stessa sarà fornito dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il testo della circolare sul sito
www.italiaoggi.it

Altro articolo
sulla circolare a pag. 14